



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 5

AREA POLIZIA LOCALE

Ord. 28
Del 18 FEB 2021

Prot. n. 5924
Del 18 FEB 2021

IL SINDACO

Visto:

- gli artt. 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;
- l'art.50 del D. Lgs. N. 267/2000;
- la Legge 23/12/1978 n. 833 recante: "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e in particolare l'art. 32 (Funzione di igiene pubblica e di polizia veterinaria) il quale prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio comunale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31/01/2021;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 30/04/2021;
- i decreti legge recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- i DPCM emanati per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- le Ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32 comma 3, della Legge 23/12/1978 n. 833;
- la propria ordinanza n. 36 del 05/03/2020 di sospensione del mercato settimanale del venerdì e dei mercatini dei produttori agricoli del martedì e giovedì;
- il decreto legge 16/05/2020 n. 33 successivamente convertito con modificazioni in Legge n. 74 del 14/07/2020 che ha consentito, a far data dal 18/05/2020, la riapertura di tutto il commercio al dettaglio, dei servizi alla persona e delle attività di ristorazione, a condizione che vengano rispettati i protocolli e le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio rimandando alle Regioni la facoltà di avviare, alle medesime condizioni, ulteriori attività economiche e produttive;
- l'art. 7 dell'ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17/05/2020 del Presidente della Regione Siciliana con la quale vengono autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l'obbligo di adottare con Ordinanza Sindacale ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 22/12/2020 con la quale è stata approvata la proposta relativa al "Trasferimento provvisorio del mercato settimanale del venerdì causa emergenza da Covid-19, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 18/95 così modificata dalla Legge Regionale 2/96", in Via Ambrosini e Piazza Lando Conti;
- la Direttiva dell'Assessore alle Attività Produttive, prot. n. 5854 del 17/02/2021, per la riapertura del mercato settimanale del venerdì settore non alimentare in Via Ambrosini in data 26/02/2021;
- il comma 4, dell'articolo 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- per i motivi indicati in narrativa, con decorrenza dal venerdì **26/02/2021**, la riapertura del mercato settimanale del venerdì, **per il settore non alimentare**, che si svolgerà ogni venerdì in Via Ambrosini e Piazza Lando Conti.

- Le misure e le cautele da osservare obbligatoriamente sono le seguenti:

1. la distanza fra i posteggi di metri 1,00 come previsto in planimetria;
2. mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
3. ogni posteggio non avrà più di 2 (due) addetti alla vendita, i quali dovranno indossare guanti e mascherina a copertura di naso e bocca;
4. è obbligatorio l'uso delle mascherine mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
5. la capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa è pari al doppio del numero delle attività presenti, esclusi gli addetti alla vendita e il personale di controllo;
6. regolamentazione degli accessi in funzione degli spazi disponibili al fine di evitare qualunque forma di assembramento e garantire il distanziamento interpersonale con eventuale differenziazione di entrata e uscita dall'area del mercato;
7. per ogni posteggio dovrà essere individuato il varco di accesso e di uscita, con il posizionamento di transenne/paletti, a cura dei commercianti e di idonei cartelli posti a debita distanza al fine di orientare la clientela nella giusta direzione che indichino "ingresso" e "uscita" e dovrà essere munito di dispenser di biglietti con sistema numerico;
8. è consentito l'accesso all'area di mercato ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani, muniti di mascherina;
9. ogni operatore provvederà alla pulizia e disinfezione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita e metterà a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e guanti "usa e getta";
10. l'obbligo per ogni operatore commerciale di informare la clientela per garantire il loro distanziamento in attesa di essere serviti;
11. i clienti devono rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro sia quando sono in attesa di accedere all'area sia quando si trovano all'interno della stessa;
12. in caso di vendita di beni usati l'operatore provvederà alla pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano posti in vendita.

Di dare mandato al Corpo di Polizia Municipale di organizzare sul posto la sistemazione del suddetto mercato.

La mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è sanzionata ai sensi del Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 22/05/2020 n. 35 e dalle Leggi vigenti in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Favara, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure in via alternativa ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



Di dare mandato al Corpo di Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine di fare rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è valida fino all'adozione di un nuovo provvedimento o di revoca.

IL RESPONSABILE P. O. n. 5

Area Polizia Locale

Comandante Giacomo Rais



IL SINDACO

Avv. Anna Alba

